



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA" O.d.V.



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE

"LA FIORA"

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 18:00 in Via Vincenzo Tittoni 7 00066 – Manziana (RM) nella sede Operativa dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n° 19 soci, come da avviso di convocazione del 06 dicembre 2023

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Delegazione, il Signor Franco Luca il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria della Delegazione la quale essendo presenti n. 19 soci su 24 è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Carolina Lauria

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto della Associazione ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione della Delegazione da "A.N.VV.F.C. delegazione La Fiora" a "A.V.P.C. La Fiora – ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 18 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA O.d.V."

A.V.P.C. - LA FIORA - ODV

Sommario

STATUTO	2
TITOLO I – DELLA O.D.V.	2
Art. 1 - Denominazione e scopi	2
Art. 2 – Principi	3
Art. 3 – Sede	3
Art. 4 – Logo	3
Titolo II – DEI SOCI	4
Art. 5 – Soci	4
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati	4
Art. 7 – Cause di perdita della qualifica di associato	5
TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO	6
Art. 8 – Esercizio Finanziario	6
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	6
Art. 9 – Adesione all'Associazione	6
Art. 10 - Organi della O.d.V.	6
Art. 11 - Assemblea dei soci della O.d.V.	7
Art. 12 – Consiglio Direttivo della O.d.V.	8
Art. 13 – Presidente della O.d.V.	9
TITOLO V – NORME FINALI	10
Art. 14 – Decadenze	10
Art. 15 – Incompatibilità	10
Art. 16 – Entrate e Patrimonio sociale	10
Art. 17 – Durata e scioglimento della O.d.V.	11
Art. 18 – Norme richiamate	11



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA O.d.V."

A.V.P.C. - LA FIORA - ODV

STATUTO

TITOLO I – DELLA O.D.V.

Art. 1 - Denominazione e scopi

L'"A.V.P.C. - La Fiora O.d.V." più avanti chiamata per brevità "O.d.V.", si uniforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e al D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile"; allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; • protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

La O.d.V., inoltre, organizza e gestisce sia in Italia che all'estero, alle condizioni e nei limiti di cui alla circolare in data 6 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile:

- a) soccorso sanitario, trasporto infermi e infortunati, compresa attività di trasporto e assistenza a disabili, dializzati e animali, prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa e/o strumentale alla realizzazione del programma sociale;
- b) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;
- c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
- d) formazione ed assistenza di quadri volontari, anche nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria e per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi, nonché corsi per l'addestramento di unità cinofile da soccorso;



Associazione Volontari Protezione Civile

"LA FIORA" O.d.V.

- e) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile;
- f) soccorso con unità cinofila, interventi per lavori in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione.

La O.d.V. può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, e la cui individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

La O.d.V. ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

Art. 2 – Principi

2.1) La O.d.V., che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro anche indiretto;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate; - sovranità dell'Assemblea.

2.2) In virtù della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Sede

3.1) La O.d.V. ha sede legale nel Comune di Roma (RM) - Via Radicondoli, 25 00146.

3.2) La sede legale può essere trasferita solo con una delibera dell'Assemblea dei soci della O.d.V. I soci dovranno essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Art. 4 – Logo



Associazione Volontari Protezione Civile

"LA FIORA" O.d.V.

Il logo avrà la scritta su fondo blu "A.V.P.C. - La Fiora - ODV" con un ponte stilizzato nella cui arcata avrà il logo della protezione civile nazionale

Il Logo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali di rappresentanza o d'onore sia nazionali che estere.

Titolo II – DEI SOCI

Art. 5 – Soci

5.1) I soci sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione alla O.d.V., condividono gli scopi associativi e versano annualmente la quota di adesione.

5.2) Sono previsti i seguenti tipi di soci:

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci benemeriti: sono quelle persone che condividono le finalità associative e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

5.3) L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarla all'interessato e ad annotarla nel libro degli associati della O.d.V per l'annotazione nel Libro unico dei soci, l'assicurazione ed il rilascio della tessera sociale, secondo quanto disposto dal regolamento d'esecuzione.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiederne la revisione.

5.4) Le quote associative versate scadono al 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione, pur permanendo la qualifica di socio fino a eventuale decadenza per morosità, secondo quanto previsto nel successivo art. 7.2.

5.5) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nella O.d.V.

5.6) Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi è competente il foro di Roma.

5.7) I minorenni non debbono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però, imparare molte cose e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.



Associazione Volontari Protezione Civile “LA FIORA O.d.V.”

6.2) L'ammissione alla O.d.V. non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata alla O.d.V.

6.3) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

6.4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della O.d.V. e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

6.5) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi associativi, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6.6) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con la O.d.V. alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla O.d.V. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6.7) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 – Cause di perdita della qualifica di associato

7.1) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.

7.2) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, trascorso un anno dalla data per la quale è previsto l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

7.3) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- adesione ad altra Associazione con analoghe finalità;
- atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto, del regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi;
- comportamento, anche a mezzo social media, lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

7.4) Il Presidente di O.d.V., rilevati i presupposti di esclusione, propone l'adozione del provvedimento al Consiglio Direttivo, sospendendo nel contempo il volontario dal proseguimento dell'attività associativa. Il provvedimento deve essere esaminato nella prima riunione del Consiglio Direttivo e, se confermato, deve essere comunicato entro dieci giorni, in forma scritta, all'interessato, che ha trenta giorni di tempo per



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA O.d.V."

proporre ricorso scritto. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

7.5) Parimenti, nelle ipotesi previste di esclusione nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente di O.d.V., il medesimo Consiglio Direttivo, rilevati i presupposti di esclusione, adotta il provvedimento, con le medesime modalità e garanzie di cui al precedente punto 6.4.

TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 8 – Esercizio Finanziario

8.1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8.2) Il Consiglio Direttivo di O.d.V. predispone il bilancio consuntivo annuale che deve essere sottoposti all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

8.3) I bilanci sono depositati presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli interessati ne possano prendere visione.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 9 – Adesione all'Associazione

La O.d.V. è costituita da volontari regolarmente iscritti e assicurati ed è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale.

Per mantenere, tuttavia, l'adesione alla rete associativa, la O.d.V. dovrà:

- 1) partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi istituzionali di protezione civile;
- 2) collaborare attivamente;
- 3) ai fini dell'operatività, essere composta da almeno 10 volontari, in regola con le procedure previste dal D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 marzo;

Art. 10 - Organi della O.d.V. 11.1) Sono Organi della O.d.V.:

- Assemblea dei soci della O.d.V.; • Consiglio Direttivo della O.d.V.;
- Presidente della O.d.V.
- Tesoriere della O.d.V.



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA" O.d.V.

• Segretario della O.d.V.

11.2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 11 - Assemblea dei soci della O.d.V.

11.1) L'insieme degli associati appartenenti alla O.d.V. ne forma l'Assemblea;

11.2) Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

11.3) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della O.d.V.; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della O.d.V. è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della O.d.V. e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA" O.d.V.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.4) In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della O.d.V.;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- g) deliberare sulle modifiche dello statuto della O.d.V.;
- h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della O.d.V. stessa.

Art. 12 – Consiglio Direttivo della O.d.V.

12.1) Il Consiglio Direttivo della O.d.V. è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti dall'Assemblea dei soci e dai Consiglieri scelti fra gli associati.

12.2) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

12.3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della O.d.V. o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA O.d.V."

medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.4) Gli appartenenti al Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci di O.d.V. che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e in quelle che riguardino le loro responsabilità.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della O.d.V..

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche della O.d.V. ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e dello Statuto nazionale, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della O.d.V. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- d) indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della O.d.V.;
- f) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento della O.d.V. oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- g) proporre all'Assemblea dei Soci il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie della O.d.V.; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5, comma 3;
- h) istituire sedi operative, nell'ambito dello stesso Comune, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 13 – Presidente della O.d.V.

13.1) Il Presidente è il legale rappresentante della O.d.V., dura in carica quattro anni, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento.

13.2) Propone al Consiglio Direttivo, nei casi previsti, l'esclusione dei soci iscritti alla O.d.V.;



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA O.d.V."

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 14 – Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per assenza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

Art. 15 – Incompatibilità

È dichiarata espressamente l'incompatibilità, per il medesimo soggetto, a ricoprire più cariche all'interno di un medesimo organo collegiale. Tale incompatibilità impedisce quindi, da parte del Presidente dell'organo o di qualsiasi altro membro, anche l'eventuale avocazione della carica vacante.

Art. 16 – Entrate e Patrimonio sociale

16.1) Le entrate della O.d.V. sono costituite, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. n.

117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

16.2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16.3) Il patrimonio della O.d.V., comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Associazione Volontari Protezione Civile "LA FIORA_{O.d.V.}"

Art. 17 – Durata e scioglimento della O.d.V.

17.1) La durata della O.d.V. è illimitata.

17.2) In caso di scioglimento della O.d.V., tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 18 – Norme richiamate

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, si fa riferimento:

- 1) allo Statuto e al Regolamento nazionale;
- 2) alle norme del codice civile, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile".